



VALDERA -
PONTEDERA

Via Sacco e Vanzetti, 4/6, 56025 Pontedera PI

Tel. 0587 211600 – mail: valdera@uilsuola.it

Mobilità 2021, queste le possibili date

Rispetto al 2020 pare che ci sarebbe un anticipo per quanto riguarda le operazioni di inoltro delle istanze per i docenti: **dal 20 febbraio al 15 marzo**, anche se questo dovrà essere confermato dal Ministero.

Personale docente:	domande	dal	20	febbraio	al	15	marzo
Personale Ata:	domande	dal	24	febbraio	al	19	marzo.

Il personale docente ed Ata invierà le domande, corredate dalla documentazione, saranno inoltrate tramite istanze online.

Sembrerebbe, dunque, che il MI voglia anticipare i termini di presentazione delle domande rispetto all'anno passato: nel 2020, in piena pandemia, le istanze, per i docenti, si inoltrarono dal **28 marzo al 21 aprile**.

Quali saranno i vincoli per l'anno scolastico 2021/22 e le deroghe

Vincolo triennale

Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”

Mobilità e precedenza 104: il docente non sarà sottoposto a vincolo triennale

In quali casi non si applica il vincolo triennale

Come chiarisce il CCNI, nell'art.2 comma 2, il docente che partecipa alla mobilità volontaria e ottiene il movimento richiesto in un scuola inserita come preferenza analitica o, nel caso di mobilità professionale o di trasferimento su altra tipologia di posto, in una scuola nel comune di titolarità, in seguito a preferenza sintetica nel comune, non potrà partecipare alla mobilità nel successivo triennio.

Non avrà tale vincolo triennale, invece, il docente soddisfatto in una preferenza sintetica su un comune diverso da quello di titolarità

Potranno presentare domanda di mobilità anche l'anno successivo al movimento volontario anche le seguenti categorie di docenti:

1- docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa, in quanto hanno diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità, se sono nell'ottennio e presentano ogni anno domanda condizionata per il rientro

2- docenti beneficiari delle precedenze previste nell'art.13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza

Vincolo quinquennale

“A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico”.

Il docente neoassunto nel 2020 non potrà chiedere neanche assegnazione provvisoria

Riferimenti normativi

Le disposizioni normative sull'argomento sono inserite nel D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 1, comma 17-octies e 17-novies) dove si prevede che, dall'a.s. 2020/2021, i docenti nominati a tempo indeterminato potranno chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra, il passaggio di ruolo, l'assegnazione provvisoria, l'utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso solo dopo 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità.

I docenti neo-immessi, quindi, saranno “bloccati” per 5 anni nella scuola di titolarità senza poter partecipare alla mobilità sia territoriale, che professionale e annuale

Il vincolo quinquennale decorre, quindi, dall'anno scolastico 2020/21, che è l'anno di immissione in ruolo.

Sono esonerati da tale vincolo temporale soltanto le seguenti categorie di docenti neo-immessi in ruolo:

- docenti soprannumerari in seguito a contrazione degli organici. L'esubero in organico determina, infatti, la necessità per questi docenti di presentare domanda di mobilità a prescindere dal vincolo quinquennale
- docenti beneficiari della precedenza Legge 104/92 (art.33 commi 3 e 6), con la precisazione che, in ogni caso, tali situazioni riferite alla legge 104 devono essere intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento

Vincolo quinquennale insegnanti di sostegno

Tutti i docenti titolari sul sostegno sono soggetti al vincolo quinquennale su questa tipologia di posto. Tale vincolo decorre dall'anno scolastico di immissione in ruolo sul sostegno oppure, in caso di mobilità, dall'anno scolastico in cui si ottiene il movimento da materia a sostegno.

Trasferimenti interprovinciali: si riduce al 25% la percentuale dei posti disponibili

Viene confermato per il terzo anno consecutivo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla mobilità, predisposto per l'anno scolastico 2019/20. Se nel 2019/20 la percentuale maggiore è stata destinata ai trasferimenti interprovinciali (40%), questa aliquota è diminuita per il corrente anno scolastico (30%) e diminuirà ancora per il prossimo anno scolastico 2021/22, raggiungendo una percentuale equivalente a quella da destinare alla mobilità professionale (25%).

Si riduce al 25% la quota per i trasferimenti interprovinciali: più difficile il ricongiungimento familiare

Viene confermato per il terzo anno consecutivo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla mobilità, predisposto per l'anno scolastico 2019/20: potranno presentare domanda gli insegnanti in possesso dei requisiti necessari anche presentando contemporaneamente più domande di mobilità.

I movimenti richiedibili possono essere di tipo territoriale o professionale (cioè chi ha i requisiti può presentare sia domanda di trasferimento che di passaggio di ruolo e/o cattedra).

C'è la volontà ministeriale di equilibrare nel corso del triennio le aliquote destinate alle diverse tipologie di movimento. Se nel 2019/20 la percentuale maggiore è stata destinata ai trasferimenti interprovinciali (40%), questa aliquota è diminuita per il corrente anno scolastico (30%) e diminuirà ancora per il prossimo anno scolastico 2021/22, raggiungendo una percentuale equivalente a quella da destinare alla mobilità professionale (25%).

Da sostegno a materia: è trasferimento, in che fase avviene

Il trasferimento provinciale da sostegno a materia rientra sempre nella II fase anche se viene disposto nello stesso comune di titolarità. In base alla sequenza operativa inserita nell'Allegato 1, dove viene indicato l'ordine dei movimenti, il trasferimento da sostegno a materia rientra, infatti, nella lettera G:

G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune

Passaggio di cattedra e di ruolo

Nell'anno scolastico 2021/22 aumentano i posti disponibili per la cosiddetta mobilità professionale: i passaggi di cattedra e/o di ruolo. Rientrano nella mobilità professionale i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo sia nella provincia di titolarità che in altra provincia. Con il passaggio di cattedra il docente chiede una classe di concorso diversa da quella di titolarità nello stesso grado di istruzione. Con il passaggio di ruolo si chiede un grado di istruzione diverso da quello di titolarità.

a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale

Il segretario territoriale

Uil Scuola RUA Valdera

Dott. Claudio Vannucci